

Causa C-372/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 maggio 2019

Giudice del rinvio:

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

28 febbraio 2019

Ricorrente:

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Resistenti:

BVBA Weareone.World

NV Wecandance

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su una controversia che vede opposte, da un lato, la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) (Associazione belga degli Autori, compositori e editori CVBA; in prosieguo: la «SABAM») e, dall'altro, la BVBA Weareone.World e la NV Wecandance, due società organizzatrici di festival. Le parti discutono circa la legittimità e l'entità dei compensi che gli organizzatori di festival devono versare alla SABAM per poter utilizzare il suo repertorio.

Oggetto e fondamento giuridico della domande di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla questione se la struttura tariffaria applicata dalla SABAM sia sufficientemente accurata alla luce dell'articolo 102 TFUE, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 16 della direttiva 2014/26/UE.

La questione è presentata sulla base dell'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 102 TFUE, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 16 della direttiva 2014/26/UE «sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno», debba essere interpretato nel senso che si configura abuso di posizione dominante qualora una società di gestione di diritti d'autore, che in uno Stato membro ha un monopolio di fatto, applichi agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, un modello di compenso, fondato tra l'altro sul fatturato,

1. utilizzando una tariffa forfettaria in scaglioni, invece di una tariffa che tenga conto della quota precisa (utilizzando le sofisticate attrezzature tecniche) del repertorio tutelato dalla società di gestione nella musica ascoltata durante l'evento,
2. che fa dipendere i compensi delle licenze anche da elementi esterni, come, inter alia, il prezzo di ingresso, il prezzo delle consumazioni, il budget artistico per gli esecutori e il budget per altri elementi, come la scenografia.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 102

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72): articoli 16, paragrafo 2, e 43

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Wetboek van economisch recht (Codice di diritto economico, Belgio): articoli IV.2, VI.104, XI.165, paragrafo 5, XI.247, XI.248

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente, SABAM, è una società di gestione di diritti d'autore. Essa può chiedere un compenso per l'utilizzazione del suo repertorio.
- 2 Dal 2005 la BVBA Weareone.World organizza il festival annuale di danza Tomorrowland a Boom (Belgio). Dal 2013 la NV Wecandance organizza a sua volta un festival annuale di danza con il nome «Wecandance».

- 3 Sia la BVBA Weareone.World che la NV Wecandance dissentono sui compensi chiesti dalla SABAM. La discussione verte, segnatamente, sul conto presentato dalla SABAM per le edizioni di Tomorrowland degli anni 2014, 2015 e 2016, e su quello per le edizioni di Wecandance degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
- 4 Fatta salva l'edizione di Wecandance del 2013, l'entità dei compensi riscossi dalla SABAM è stata fissata sulla base della c.d. «tariffa 211», consistente in due diverse tariffe e ai sensi della quale la SABAM può scegliere quale tariffa applicare.
- 5 Anzitutto c'è una *tariffa minima*, che viene calcolata sulla base della superficie interessata dal suono o del numero di posti a sedere disponibili.
- 6 In secondo luogo c'è una *tariffa decrescente*, che viene calcolata in base al budget artistico o ai proventi lordi della vendita dei biglietti. Solo alcuni costi specificamente determinati (costi delle prenotazioni, Iva e imposte comunali) possono essere detratti dai proventi lordi prima di procedere al calcolo dei diritti d'autore.
- 7 Inoltre un organizzatore di festival può ottenere una riduzione di detta tariffa decrescente sulla base della «regola 1/3-2/3». Secondo questa regola gli organizzatori ottengono una riduzione pari a, rispettivamente, 2/3 o 1/3 della tariffa addebitata, se dimostrano che meno di 1/3 o 2/3 dei brani suonati proviene dal repertorio della SABAM. Se più di 2/3 dei brani provengono dal suo repertorio, essa addebita la tariffa intera.
- 8 Con gli atti di citazione notificati il 13 aprile 2017 e il 5 maggio 2017 la SABAM ha avviato il procedimento principale.

Argomenti essenziali delle parti nella causa principale

- 9 La BVBA Weareone.World e la NV Wecandance contestano la validità della tariffa 211, che a loro avviso è iniqua per abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE. La loro critica principale è che la tariffa decrescente non corrisponde al valore economico dei servizi prestati dalla SABAM.
- 10 Esse sostengono in primo luogo che la «regola 1/3-2/3» non è sufficientemente accurata. A loro avviso è assolutamente possibile stabilire con maggior precisione, con l'ausilio della tecnologia moderna, quali opere del repertorio della SABAM vengono suonate e per quanto tempo. In altri termini, la fissazione dei prezzi della SABAM può essere meglio adeguata al valore economico del servizio da essa prestato.
- 11 In secondo luogo, esse criticano la circostanza che la SABAM possa calcolare le sue tariffe sulla base dei proventi lordi della vendita dei biglietti o sulla base del budget artistico di un festival, senza offrire la possibilità di detrarre da detti proventi lordi tutti i costi non relativi alla musica. Esse ritengono che siffatto

aspetto sia problematico, giacché i proventi della vendita dei biglietti non sono proporzionali al valore economico della prestazione fornita dalla SABAM. Il motivo per cui il pubblico è disposto a pagare un prezzo più elevato del biglietto non è infatti legato alle prestazioni della SABAM, ed è un effetto di fattori diversi, come gli sforzi degli organizzatori di rendere il festival un'esperienza totale, le spese sostenute dagli organizzatori per il pubblico (illuminazione, arte, hotspots, toilette, sicurezza), e la qualità degli artisti esecutori. Esse sostengono anche che detti costi devono essere detratti dalla base del calcolo.

- 12 A sostegno del motivo secondo il quale si configura una violazione dell'articolo 102 TFUE, esse rinviano alle sentenze del 18 marzo 1980, Coditel e a. (62/79, EU:C:1980:84), del 9 aprile 1987, Basset (402/85, EU:C:1987:197), del 13 luglio 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), e dell'11 dicembre 2008 Kanal 5 e TV 4 (C-52/07, EU:C:2008:703).
- 13 Secondo la BVBA Weareone.World e la NV Wecandance, riscuotere i diritti d'autore sulla base del fatturato non è ammissibile in ogni situazione. Esse sostengono che nelle sentenze del 9 aprile 1987, Basset (402/85, EU:C:1987:197), e dell'11 dicembre 2008 Kanal 5 e TV 4 (C-52/07, EU:C:2008:703), la Corte ha dichiarato che si configura abuso di potere allorché esiste uno squilibrio tra il prezzo e la prestazione consistente nella messa a disposizione di diritti d'autore. A loro avviso dall'ultima sentenza si evince che, per valutare se un compenso forfettario per i diritti d'autore presenti un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita dall'organizzazione di gestione collettiva, si deve tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso, e dunque anche dell'effettivo utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d'autore.
- 14 Secondo la SABAM la tariffa da essa applicata non viola l'articolo 102 TFUE.
- 15 Essa osserva che nel caso di specie deve essere applicata la sentenza del 9 aprile 1987, Basset (402/85, EU:C:1987:197), per cui l'imposizione di diritti d'autore sulla base del fatturato (lordo) totale è ammissibile in ogni situazione.
- 16 A suo avviso la giurisprudenza della Corte nella sentenza dell'11 dicembre 2008 Kanal 5 e TV 4 (C-52/07, EU:C:2008:703) è priva di rilevanza. Infatti detta giurisprudenza deve essere intesa nel contesto specifico delle emittenti televisive, dove le opere protette dal diritto d'autore sono utilizzate solo in misura limitata. Essa non può essere applicata allorché suonare musica costituisce una parte essenziale dell'attività.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 17 Il giudice del rinvio espone che le tariffe della SABAM ai sensi delle disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione non possono essere inique. In tal caso si configurerebbe infatti un abuso di posizione dominante, che è vietato dall'articolo 102 TFUE. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26 dispone che «[l]e tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in

rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva». La disposizione richiamata contiene dunque parimenti una limitazione riguardo al compenso che le società di gestione possono chiedere.

- 18 Il giudice del rinvio osserva che la Corte si è già pronunciata sulla nozione di «abuso di posizione dominante» nel contesto dei compensi delle società di gestione.
- 19 Esso osserva ad esempio che la Corte ha dichiarato che si può configurare abuso di posizione dominante nei limiti in cui altri metodi possano realizzare lo stesso scopo legittimo - che è la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, - senza tuttavia comportare un aumento delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull'utilizzazione delle opere musicali tutelate (sentenze del 13 luglio 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, punto 45, e dell'11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, punto 33).
- 20 Inoltre la Corte ha dichiarato che non può escludersi che si configuri abuso di potere laddove sussista un altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l'utilizzo di tali opere, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione (sentenza dell'11 dicembre 2008, Kanal 5 e TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, punto 40).
- 21 A tale riguardo il giudice del rinvio osserva che stabilire la ragionevolezza dei compensi per i diritti d'autore è una questione complessa. La SABAM ha reagito al problema fissando un forfait per gli organizzatori dei festival (la tariffa 211).
- 22 Quanto alla base del calcolo di detta tariffa, il giudice del rinvio spiega che non è chiaro se si possa tenere conto anche dei costi non relativi alla musica.
- 23 Quanto alla «regola 1/3-2/3», a suo avviso si pone la questione se detta regola sia sufficientemente precisa. Al riguardo esso osserva che la SABAM ha recentemente modificato le percentuali e si basa adesso su scaglioni del 10%, ma che non è chiaro dove sia fissato il limite, data l'esistenza di nuovi sistemi che consentono di calcolare con maggiore precisione il repertorio utilizzato.
- 24 In considerazione dell'incertezza esistente sulla corretta interpretazione dell'articolo 102 TFUE e della direttiva 2014/26, il giudice del rinvio considera necessario chiedere alla Corte una pronuncia pregiudiziale.